

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1995, n. 581

Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. (GU n.28 del 3-2-1996 - Suppl. Ordinario n. 17)

note:Entrata in vigore del decreto: 18/2/1996

Testo in vigore dal: 18-2-1996 al: 11-11-1996

Art. 7.

Registro delle imprese

1. Il registro delle imprese, tenuto secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'industria, e' unico e comprende le sezioni speciali.

2. Nel registro delle imprese sono iscritti:

a) i soggetti previsti dalla legge e in particolare:

1) gli imprenditori di cui all'art. 2195 del codice civile;

2) le societa' di cui all'art. 2200 del codice civile;

3) i consorzi di cui all'art. 2612 del codice civile e le societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile;

4) i gruppi europei di interesse economico di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

5) gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attivita' commerciale, di cui all'art. 2201 del codice civile;

6) le societa' che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218;

7) gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile;

8) i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile;

9) le societa' semplici di cui all'art. 2251 del codice civile;

b) gli atti previsti dalla legge.

3. I soggetti previsti nei numeri 7), 8) e 9) del comma 2 sono iscritti nelle corrispondenti sezioni speciali del registro delle imprese. I coltivatori diretti sono iscritti nella sezione speciale dei piccoli imprenditori.

4. Le persone fisiche, le societa' e i consorzi iscritti negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresì annotati in apposita sezione speciale per le imprese artigiane.

5. La bollatura e la numerazione dei libri e delle scritture contabili obbligatori previsti dall'art. 2214 del codice civile sono memorizzate nel registro delle imprese a fini di mera ricognizione dell'avvenuta formalita'. La bollatura e la numerazione eseguite dal notaio sono comunicate all'ufficio entro il mese successivo. La numerazione di ogni libro o scrittura contabile e' progressiva per ciascun imprenditore ad eccezione dei libri-giornale sezionali per i quali ogni libro ha numerazione separata e progressiva.

6. La numerazione dell'iscrizione degli imprenditori e' annuale e progressiva, e comprende anche le sezioni speciali.